

PERSONALE SANITARIO

Per il personale sanitario e per gli operatori di interesse sanitario del pubblico e del privato c'è l'**obbligo di vaccino anti-Covid**. In caso di mancata vaccinazione, scatta la **sospensione dal servizio**. Se il lavoratore non può essere adibito a mansioni diverse, per l'intero periodo di sospensione dal servizio non è dovuta la retribuzione. La sospensione vale fino a quando il lavoratore non si vaccina.

Chi controlla

A verificare lo stato vaccinale del personale sono le Regioni e le Province autonome, che comunicano alle Aziende territoriali sanitarie competenti.

1° aprile

I primi a partire

Decreto legge 44/2021, articolo 4

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Al personale di asili, scuole, università, lts è richiesto il green pass. Il mancato rispetto dell'obbligo è considerato assenza ingiustificata. A partire dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è **sospeso** e non è dovuta la retribuzione. La scuola dovrà chiamare supplenti per sostituire i docenti assenti.

Dall'11 settembre, obbligo anche per il personale addetto alle pulizie e alla manutenzione delle scuole.

Chi controlla

I presidi, i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole paritarie e delle università. Sui presidi il controllo spetta agli uffici scolastici regionali.

1° settembre

Dall'11 per mense e pulizie

DI 52/2021, articolo 9-ter (inserito dal DI 111/2021)

MAGISTRATI

Ai magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari, onorari) e ai membri delle commissioni tributarie serve il green pass per accedere agli uffici giudiziari. Chi non rispetta l'obbligo è **assente ingiustificato**, con diritto a conservare il rapporto di lavoro, senza stipendio. L'accesso agli uffici senza green pass è un illecito disciplinare, sanzionato in base ai rispettivi ordinamenti.

Chi controlla

I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. Per la magistratura ordinaria, è il procuratore generale presso la corte di appello.

15 ottobre

Come il resto della Pa

DI 52/2021, articolo 9-sexies (inserito dal DI 127/2021)

ALTRI DIPENDENTI PA

Ogni dipendente pubblico (e chi fa attività lavorativa, di formazione o volontariato presso le Pa) deve avere il green pass. Altrimenti è **assente ingiustificato** finché presenta la certificazione, senza retribuzione (con impatto anche sui trattamenti di performance). L'accesso senza green pass è un inadempimento contrattuale, soggetto a sanzione disciplinare.

Chi controlla

Le amministrazioni devono controllare chiunque operi nella sede, sia o meno dipendenti dell'ente. Per gli "esterni" (ad esempio in appalto) verifica anche dei rispettivi datori di lavoro.

15 ottobre

Si a sanzione disciplinare

DI 52/2021, articolo 9-quinquies (aggiunto da DI 127)

PERSONALE ESTERNO DELLE RSA

L'**obbligo di vaccino**, in linea con quanto previsto per il personale sanitario, è stato introdotto per tutti i soggetti (anche esterni) che lavorano a qualsiasi titolo all'interno di strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, dai fisioterapisti agli animatori, al personale che si occupa dei pasti e delle pulizie. Il lavoratore sprovvisto del vaccino anti-Covid viene **sospeso** dalla prestazione.

Chi controlla

Il datore di lavoro e i responsabili delle strutture nelle quali è svolta l'attività lavorativa.

10 ottobre

In linea con i sanitari

Decreto legge 122/2021, articolo 2

LAVORATORI PRIVATI

Nel privato tutti i lavoratori devono avere il green pass. Chi non lo ha, sarà considerato **assente ingiustificato**. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, è possibile la **sospensione** dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione della certificazione, per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta. Sembra che la sospensione sia legittima solo se c'è un contratto stipulato per sostituire il lavoratore.

Chi controlla

Il datore di lavoro. Deve definire entro il 15 ottobre le modalità operative delle verifiche e individuare gli incaricati.

15 ottobre

È il datore a verificare

DI 52/2021, articolo 9-septies (aggiunto da DI 127/2021)

AUTONOMI

L'obbligo del green pass scatta anche per l'intera galassia dei lavoratori autonomi, oltre che per i professionisti. Come per tutti gli altri cittadini la certificazione verde dura: 12 mesi per chi ha completato l'immunizzazione o è guarito dal Covid e ha fatto la prima dose di vaccino; 6 mesi per i guariti senza immunizzazione; 72 ore se conseguente a tampone negativo. Senza green pass il lavoratore **non può accedere** ai luoghi dove si svolge l'attività lavorativa.

Chi controlla

A verificare il possesso del green pass sarà il datore di lavoro che dispone dei luoghi nei quali è svolta l'attività lavorativa.

15 ottobre

Controllo nelle sedi

DI 52/2021, articolo 9-septies (aggiunto da DI 127/2021)

LAVORATORI CHE SI SPOSTANO

L'obbligo di certificazione verde anti-Covid vale anche per tutti i lavoratori che prestano servizio in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro: venditori, lavoratori impiegati in appalti, rider per l'accesso all'interno dei ristoranti. In questo caso, il lavoratore senza green pass è considerato assente ingiustificato e non può accedere ai luoghi dove si svolge la sua prestazione.

Chi controlla

Il singolo datore di lavoro e i datori di lavoro che dispongono dei luoghi nei quali è svolta l'attività lavorativa.

15 ottobre

Doppia verifica

DI 52/2021, articolo 9-septies, (aggiunto da DI 127/2021)